

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER
L'ACQUISTO DI BICICLETTE E SCOOTER
ELETTRICI

* * *

COMUNE ARANNO



Ra Strada Dra Cà di Biss 6
6994 Aranno

TEL. 091 609 12 00

FAX. 091 609 10 05

cancelleria@aranno.ch

www.aranno.ch



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE E SCOOTER ELETTRICI

Il Municipio, nell'intento di promuovere l'uso di mezzi alternativi al veicolo a motore per i tragitti di breve distanza e la mobilità all'interno del paese, prevede un contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica.

Visti gli art. 192 LOC, 44 RALOC, ha deciso, con risoluzione no. RIS.MUN 263/2018 dell'11.09.2018, di applicare le seguenti normative:

Articolo 1 – Scopo

La presente ordinanza intende promuovere la mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Aranno e disciplinare le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche (in seguito biciclette).

Articolo 2 – Beneficiari

Il contributo può essere erogato una sola volta a partire dall'entrata in vigore dell'ordinanza alle persone fisiche domiciliate ad Aranno.

Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta, vengono trattate ed evase in ordine cronologico progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Articolo 3 – Contributo erogato

Il Comune corrisponde il **15%** del prezzo di acquisto comprovato (IVA inclusa) fino ad un massimo di **fr. 400.--** e fino al raggiungimento del contingente fissato a preventivo per l'anno di pertinenza.

Articolo 4 – Condizioni

Onde beneficiare del contributo vanno adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve figurare nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- b) l'acquisto deve essere fatto da un rivenditore in Ticino;
- c) il fabbricante deve fornire una garanzia minima di 2 anni ed almeno un punto di assistenza in Ticino;
- d) il richiedente del contributo deve essere in regola con i pagamenti nei confronti

- dell'Amministrazione (imposte, tasse, multe, ecc.);
e) i contributi indebitamente percepiti vanno restituiti.

Articolo 5 – Cambio del detentore

Il beneficiario di un contributo non può rivendere la bicicletta nei primi 3 anni dall'acquisto.

In caso di vendita, egli deve rimborsare al Comune di Aranno il contributo versato dal Comune:

- Vendita entro il 1° anno: restituzione completa del contributo/sussidio;
- Vendita tra il 1° ed il 2° anno: restituzione di 2/3 del contributo/sussidio;
- Vendita tra il 2° ed il 3° anno: restituzione di 1/3 del contributo/sussidio.

Articolo 6 – Procedura

Il contributo va richiesto tramite il modulo ufficiale, ottenibile in cancelleria o scaricabile dal sito internet www.aranno.ch, allegando la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato a discrezione della Cancelleria comunale su un conto comunicato dal richiedente tramite il formulario ufficiale.

In caso di diniego, il richiedente riceve una decisione motivata per iscritto dal Municipio entro 30 giorni dalla domanda.

Articolo 7 – Competenze

Il Municipio, o il servizio dell'amministrazione cui è delegata l'applicazione dell'ordinanza, può eseguire controlli sul corretto impiego del contributo erogato.

In caso di abusi, violazioni o errori nella concessione, il Municipio è autorizzato a richiedere il rimborso del contributo.

Articolo 8 – Casi particolari

Il Municipio si riserva di analizzare e decidere in merito a casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Paolo Felix



La segretaria

Loredana Ferraroni